

Allegato "D" al n. 66.427/30.692 di repertorio

**STATUTO DELLA**

**"FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L."**

**1. DENOMINAZIONE**

1.1. - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale :

**"FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L."**.

**2. SEDE**

2.1. - La società ha sede legale in Montano Lucino.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

**3. OGGETTO**

3.1. - La società ha per oggetto:

1) la gestione di servizi di pubblica utilità nei settori:

- farmacie comunali e attività connesse;
- piscine comunali ed altri impianti sportivi;
- trasporto urbano ed extra-urbano ed attività connesse;
- organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;
- gestione di strutture sanitarie e socio-assistenziali per l'erogazione di servizi sanitari e para-sanitari di pubblico interesse;
- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali;
- servizio di manutenzione verde pubblico;
- gestione integrata dei servizi di manutenzione immobili, uffici e strutture pubbliche;
- gestione fornitura di Information Technology e Customer Service;

2) l'edificazione, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili e opere affini in genere, sia direttamente sia in appalto, la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la gestione, l'affitto la conduzione e la locazione di beni immobili in genere.

La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere, in via non prevalente, le seguenti ulteriori attività:

- operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia, comunque ad esso scopo connesse e/o ritenute dal Consiglio di Ammini-

strazione necessarie od utili, il tutto nei limiti della normativa vigente;

- prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, solo a favore di enti o società controllate o dalle quali è in corso di acquisizione il controllo;

- procedere all'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini purchè di prevalente carattere pubblico o di partecipazione pubblica;

- procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca e, in genere, ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale compresi l'affidamento di incarichi e la stipulazione di contratti, convenzioni con enti pubblici e privati;

- partecipare a gare d'appalto, in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti anche in associazioni temporanee di impresa.

#### 4. DURATA

4.1. - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile e dal presente statuto.

#### 5. CAPITALE SOCIALE - QUOTE - REQUISITI DEI SOCI

5.1. - Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.105.000,00 (unmilionecentocinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468, c.c.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

#### 6. VARIAZIONI DEL CAPITALE

6.1. - Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelli in circolazione con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'Organo di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 c.c., sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

6.2. - Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettiva-

mente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

6.3. - Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 giorni per l'esercizio del diritto di opzione sopra indicato.

6.4. - Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguire il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6.5. - I soci possono decidere a maggioranza assoluta che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale. In tal caso, spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473, c.c.

6.6. - Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci in sede di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. In tal caso, spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473, c.c..

6.7. - In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale.

6.8. - Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma 2, c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto secondo modalità fissate dall'assemblea dei soci adempienti.

## 7. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1. - I soci, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capita-

le, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

7.2. - I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci effettuati a favore della società in conseguenza del rapporto sociale e concessi nelle ipotesi descritte dall'art. 2467, comma 2, c.c., è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci, se effettuato nel corso dell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito.

7.3. - Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### 8. TITOLI DI DEBITO

8.1. - La società potrà emettere titoli di debito al portatore o nominativi per somma complessivamente non eccedente l'ammontare di un milione di euro.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, si applica l'art. 2483, comma 2, c.c..

8.2. - La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, anche se il socio che detiene la maggioranza del capitale sociale è uno solo.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi per il pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

8.3. - I titoli di debito devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento della emissione;
- 3) la data di deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;
- 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale

di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- 6) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale. La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

#### 9. QUOTE

9.1. - Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni nè costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali che spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Restano salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Nell'interesse sociale, persone o enti che esercitano, o che potenzialmente possono esercitare, attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci non possono essere titolari di quote o di diritti di opzione, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

#### 10. MORTE DEL SOCIO


10.1. - Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal presente statuto per l'ipotesi di recesso. In tal caso, il diritto di recesso previsto dall'articolo 2473 c.c. può essere esercitato solo decorsi 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

#### 11. DECISIONI DEI SOCI

11.1. - Sono di esclusiva competenza dei soci, le materie indicate dall'art. 2479, comma 2, c.c..

11.2. - Deve essere autorizzata dai soci, ai sensi dell'art. 2465, c.c., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore ad 1/10 del capitale sociale della società di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società.

11.3. - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.



11.4. - Le decisioni dei soci vengono espresse mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, c.c., prevede la obbligatorietà della decisione assembleare.

11.5. - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e se assicurata, a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di adesione, da parte di tanti soci, o anche di uno solo, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

11.6. - Assemblea dei soci - convocazione

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché in Italia o negli Stati membri della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci 8 giorni prima o, se spedito successivamente, da essi ricevuto almeno 5 giorni prima, di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax o la posta elettronica.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

11.7. - L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o il collegio sindacale, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tal caso, occorre tuttavia che gli amministratori e, se nominati, i sindaci assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

11.8. - Partecipazione alla assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di 1 socio.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate e ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente della assemblea.

11.9. - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare alla assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve

essere redatto da un notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'assemblea, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione.

In tali casi, l'assemblea dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario, se nominato.

11.10. - Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

11.11. - Deliberazioni della assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con il consenso del 51% delle partecipazioni sociali.

Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole del 51 % del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468, c.c., è necessario il consenso della maggioranza dei soci riferita alla maggioranza delle quote sociali.

Per le delibere che comportano la nomina o la revoca anche senza giusta causa degli amministratori, la designazione del Presidente, degli Amministratori Delegati e la determinazione dei loro poteri e compiti, occorre il consenso di tanti soci che rappresentino il 51 % delle partecipazioni sociali, fermo restando che gli amministratori ed i sindaci nominati ai sensi dell'articolo 2449 e 2450 del c.c. sono revocabili dagli Enti che li hanno nominati; per le decisioni sulla revoca è escluso dal computo e dal voto quello degli amministratori soci da escludere ed è fatto salvo il diritto di revoca giudiziale.

Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il 51 % delle partecipazioni sociali.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci,

ancorché assenti o dissenzienti.

#### 11.12. - Impugnazione delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale nel termine di 3 mesi dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro 3 anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limite di tempo, le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibile o illecite.

La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni.

Qualora possano recare danno sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione dei soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.

### 12. L'ORGANO AMMINISTRATIVO

#### 12.1. - Organo amministrativo

La società potrà essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390, c.c..

12.2. - In caso di nomina di un consiglio di amministrazione formato da due o più membri, così come nel caso di nomina di Amministratore unico, il socio COMUNE DI MONTANO LUCINO ha diritto ai sensi dell'art. 2449 e 2450 del C.C. di nominare la maggioranza degli amministratori oppure l'unico Amministratore.

I soci di minoranza potranno presentare liste qualora rappresentino da soli o con altri almeno il 10% (dieci per cento) del capitale ed il socio Comune solamente in questo caso non ha diritto di voto.

Spetta al socio COMUNE DI MONTANO LUCINO il diritto di veto sulle seguenti operazioni:

- acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari;
- iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali;

- cessione di azienda o di rami di azienda anche in affitto.

I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti al socio COMUNE DI MONTANO LUCINO personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

12.3. - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Essi sono rieleggibili.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti dai soggetti che li hanno nominati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386, comma 2, c.c. .

12.4. - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i membri nominati dall'Ente Pubblico un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto appresso, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### 12.5. - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

In caso di richiesta di uno degli amministratori, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In tal caso, il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 2 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Il Consiglio è validamente costituito, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che:


- tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente;
- sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Nell'ipotesi di consiglio di amministrazione composto da due membri, in caso di disaccordo per la revoca del consigliere delegato, si avrà automaticamente decadenza degli amministratori dal loro ufficio.

#### 12.6. - Poteri dell'Organo di amministrazione



L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. In sede di nomina possono essere tuttavia indicati limiti ai poteri degli amministratori.

12.7. - Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi, congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente fra loro.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci a maggioranza del capitale sociale.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

12.8. - Rappresentanza

L'amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

12.9. - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

12.10 Sostituzione degli amministratori

I consiglieri nominati dal Comune di Montano Lucino qualora nel corso del loro mandato vengano a cessare dalla carica, per dimissioni o per revoca ai sensi dell'art. 2449 del c.c.

dovranno essere sostituiti dall'Ente che gli ha nominati, mentre gli amministratori di altre liste dovranno essere sostituiti dalle liste che li hanno espressi.

### 13. CONTROLLO SOCIALE

#### 13.1. - Controllo dei soci

I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### 13.2. - Organo di controllo

L'assemblea dei soci nominerà il Collegio sindacale tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, determinandone competenze e poteri, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria, all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

#### 13.3. - Nei casi previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 2477, c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Nei casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligatoria si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

#### 13.4. - Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. All'Ente pubblico spetta ai sensi dell'art. 2449 e 2450 del c.c. la nomina del Presidente e di un Sindaco effettivo nonché la nomina di un sindaco supplente; alla parte privata spetta la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

L'assemblea dei soci che procede alla nomina, fisserà la loro retribuzione nei minimi stabiliti dalle tariffe professionali dei dottori Commercialisti.


Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del codice civile ed esercita altresì il controllo contabile.

#### 13.5. - Revisore

In alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi in cui esso è obbligatorio, qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto presso il Ministero di Giustizia, la nomina spetta di diritto all'Ente Pubblico.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.



Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci .

#### 14. BILANCIO E UTILI

14.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione, insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni.

14.2. - Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### 15. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

15.1. - La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 10 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività della assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter, c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2473, c.c.;
- per deliberazione della assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

19.2. - Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno disgiuntamente i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

I liquidatori hanno disgiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, alle amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

#### 16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

16.1. - Fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, qualunque controversia sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

La clausola così formulata risulta conforme al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, che all'art. 34 disciplina l'oggetto e gli effetti delle clausole compromissorie statutarie.

16.2. - Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede sociale.

#### 17. VARIE

17.1.- Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Montano Lucino, addì 12 ottobre 2006.

FIRMATO: CAPPUCCINO MARIA ANGELA

FIRMATO: CINZIA GRAZIANO

FIRMATO: DOTTOR ACHILLE CORNELIO NOTAIO

Registrato a Como il 26.10.2006, N. 4807 Serie.

seatti € 171,72

\* Procuratore Superiore F.to: Calco

il precedente documento, scritto su 18 fogli

\* copia conforme all'originale da me Dotto.

ACHILLE CORNELIO notaio rilasciato a

Como il 10. nov. 2006

In carta libera per gli usi consentiti  
dalla legge in tale forma.

